

## **CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI**

### Art.1 – Scopo della concessione

Il Comune di Villanova Monferrato, rappresentato dal Sig. Giampiero Biginelli nella sua qualità di Funzionario Responsabile, a ciò debitamente autorizzato con decreto sindacale n. 5 del 02/03/2015, assistito per il seguente atto dal Segretario comunale Dr. Pierangelo Scagliotti, concede in uso al Sig. Bime Ilir, che accetta, e di seguito sarà chiamata "Concessionario", il locale e le strutture di regione Guadiba n. 1 per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fine di lucro:

**Circolo privato.**

### Art. 2 – Oggetto della concessione

La concessione in uso del locale e delle strutture comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata sia le parti esterne.

### Art. 3 – Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 4 (quattro), decorrente dal 01/03/2018 al 28/02/2022 e sarà rinnovabile unicamente previa comunicazione scritta da parte dell' Amministrazione comunale.

### Art. 4 – Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

### Art. 5 – Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge concessionario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

### Art. 6 – Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessario secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

### Art. 7 – Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

### Art. 8 – Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per tutta la durata della concessione, al canone concordato di €. 1.800,00 (milleottocento/00) annui. Detto importo dovrà essere versato, a decorrere dal 1° maggio 2018, in forma mensile ed entro il giorno 5 del mese cui si riferisce, con le modalità che verranno comunicate al concessionario.

#### Art. 9 – Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art. 1 della presente convenzione.

#### Art. 10 – Obblighi del concessionario

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alla stessa, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

#### Art. 11 – Oneri a carico del concessionario

Prima dell'utilizzo della struttura, dovranno essere ottemperate le condizioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il concessionario ed il Sindaco del Comune di Villanova Monferrato, riguardante il baratto dei beni mobili all'interno della struttura, di proprietà del Comune, con la contropartita consistente nell'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione. La mancata esecuzione di tale lavori sarà considerata causa invalidante della presente scrittura privata.

Le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del concessionario.

Le spese di luce, acqua, riscaldamento, assicurazione nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi degli artt. 1576 e 1621 C.C., sono a carico del concessionario.

#### Art. 12 – Richiesta di utilizzo della struttura

L'Amministrazione comunale potrà indire presso la struttura manifestazioni sotto la sua diretta organizzazione e controllo. Il Concessionario, previo avviso e concordando con il Comune le attività previste, dovrà mettere a disposizione i locali in numero di 5 volte all'anno.

#### Art. 13 – Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statutarie

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

#### Art. 14 – Revoca della concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

1. Violazioni delle norme che la disciplinano;
2. Utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
3. Sostanziale modificazione dello statuto del concessionario;
4. Reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
5. Gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia tra concessionario e locatore;
6. Grave negligenza o frode del locatore, considerando grave negligenza il cumulo di penali per un importo superiore ai 500,00 €.
7. Ritardo ingiustificato nell'esecuzione di interventi e/o prestazioni.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alla norme del codice civile ed al regolamento per la disciplina delle concessioni in uso locale e strutture comunali.

Art. 16 – Sanzioni

Per irregolarità nell'espletamento del servizio ovvero in caso di inefficienze imputabili al concessionario, ed accertate, il locatore applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, dell'ammontare compreso tra un minimo di €. 50,00 ed un massimo di €. 100,00, per ogni giorno di inadempimento.

Art. 17 – Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

Villanova Monferrato, li

Il Concessionario \_\_\_\_\_

Il Locatore \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale \_\_\_\_\_